

**ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' ECONOMICHE  
SERVIZIO LICENZE  
DEL COMUNE DI GABICCE MARE**

**OGGETTO: Effettuazione vendite di liquidazione.**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, (se trattasi di società) in qualità di legale rappresentante della  
Soc. \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

P.I. \_\_\_\_\_

titolare dell'attività commerciale

sita a Gabicce Mare in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che a seguito di

- cessazione dell'attività commerciale,
- cessione dell'azienda,
- trasferimento dell'azienda in altro locale,
- trasformazione o rinnovo del locale,

nell'esercizio commerciale sopra indicato

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ intende effettuare una vendita di liquidazione.

ALLEGA alla presente inventario delle merci in liquidazione.

data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

N.B. LA PRESENTE COMUNICAZIONE VA PRESENTATA AL COMUNE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE, SPECIFICANDO I MOTIVI, LA DATA DI INIZIO, LA DURATA E ALLEGANDO L'INVENTARIO DELLE MERCI POSTE IN LIQUIDAZIONE.

La vendita di liquidazione può durare al max 13 settimane Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e **IN CASO DI CESSAZIONE** di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.

Nei **CASI DI TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI**, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.

**NELL'IPOTESI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.

**E' vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.**

La vendita straordinaria deve essere presentata al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.